



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Avvocatura Comunale

**Al Settore Economico-Finanziario
e Tributario**
Sede

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2026/2028 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio si evidenzia quanto segue:

a) situazioni di squilibrio

non si segnalano situazioni di squilibrio in corso;

~~si segnalano le seguenti situazioni di squilibrio dovute all'andamento della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui:~~

b) debiti fuori bilancio

~~non si segnalano debiti fuori bilancio;~~

si segnalano, alla data della presente comunicazione, i seguenti debiti fuori bilancio per le quali occorre procedere al riconoscimento di legittimità e privi di copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Visti gli atti d'ufficio,

Visti gli artt. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTA

con riferimento alle competenze e risorse assegnate con il P.E.G. 2026, quanto segue:

1) Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza - Ufficio territoriale di Monza, n. 2023/001/SC/000002863/0/001 per l'imposta di registrazione della Sentenza n. 2863/2023 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Seconda Civile nel procedimento R.G. 10711/2019.

Creditore : **Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio territoriale di Monza**

Importo da liquidare : **Euro 6.294,75**

L'Agenzia Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione per la Sentenza in oggetto in data 9 aprile 2026 con prot. n. 39016 in ingresso, con la prescrizione di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Nell'avviso viene richiesto il versamento di Euro 6.294,75, di cui Euro 6.286,00 a titolo di imposta di registro in quanto calcolata nella misura proporzionale del 3% sull'importo oggetto di

condanna al pagamento di somme, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa - Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed Euro 8,75 per spese di notifica avvenuta mediante documento cartaceo, identificate nell'allegato modello F24 precompilato e allegato all'avviso con il codice tributo 9400 ed espressamente dovute (mentre sarebbero state escluse nel caso di notifica a mezzo PEC).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della Parte soccombente ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile, sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022); tuttavia, trattandosi di obbligazione solidale passiva (art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la richiesta di pagamento dell'imposta può essere inviata dall'Agenzia Entrate anche alla Parte risultata vittoriosa, nel qual caso quest'ultima avrà diritto di regresso nei confronti della Parte soccombente (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione 2 aprile 2025 n. 71/2025/PAR).

Considerato che i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso, il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni; perciò, se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo.

Ritenendo che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio economico e quindi procedere al pagamento dell'imposta liquidata con l'Avviso di liquidazione n. 2023/001/SC/000002863/0/001 entro il termine ivi assegnato, avente scadenza il 6 giugno 2026, ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria con Determinazione n. 745/2026 del 20 maggio 2026 e alla liquidazione con Atto di Liquidazione n. 1662/2026 del 26 maggio 2026, a cui è seguito mandato di pagamento n. 5769/2026.

La spesa è stata imputata al Capitolo 185006 "Imposta di registro su sentenze (Avvocatura)", a cui è riconducibile per materia.

Si allega il seguente documento:

- Avviso di liquidazione imposta di registrazione n. 2023/001/SC/000002863/0/001 per la Sentenza n. 2863/2023 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Seconda Civile nel procedimento R.G. 10711/2019.

2) Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza - Ufficio territoriale di Monza, n. 2024/001/SC/000001006/0/001 per l'imposta di registrazione della Sentenza n. 1006/2024 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Prima Civile nel procedimento R.G. 326/2022.

Creditore : Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza - Ufficio territoriale di Monza

Importo da liquidare : Euro 208,75

L'Agenzia Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione imposta di registrazione per la Sentenza in oggetto in data 8 aprile 2026 al n. di prot. 38378 in ingresso, con la prescrizione di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Nell'avviso viene richiesto il versamento di Euro 208,75, di cui Euro 200,00 a titolo di imposta di registro, più Euro 8,75 per spese di notifica avvenuta mediante documento cartaceo, identificate nell'allegato modello F24 precompilato e allegato all'avviso con il codice tributo 9400 ed espressamente dovute (mentre sarebbero state escluse nel caso di notifica a mezzo PEC).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della Parte soccombente ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile, sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022); tuttavia, trattandosi di obbligazione solidale passiva (art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la richiesta di pagamento dell'imposta può essere inviata dall'Agenzia Entrate anche alla Parte risultata vittoriosa, nel qual caso quest'ultima avrà diritto di regresso nei confronti della Parte soccombente (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione 2 aprile 2025 n. 71/2025/PAR).

Considerato che i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso, il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni; perciò, se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo.

Ritenendo che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio Economico e quindi procedere al pagamento dell'imposta liquidata con l'Avviso di Liquidazione n. 2024/001/SC/000001006/0/001 entro il termine ivi assegnato, avente scadenza il 5 giugno 2026, ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria con Determinazione n. 748/2026 del 20 maggio 2026 e alla liquidazione con Atto di Liquidazione n. 1663/2026 del 26 maggio 2026, a cui è seguito mandato di pagamento n. 5768/2026.

La spesa è stata imputata al Capitolo 185006 "Imposta di registro su sentenze (Avvocatura)", a cui è riconducibile per materia.

Si allega il seguente documento:

- Avviso di liquidazione imposta di registrazione n. 2024/001/SC/000001006/0/001 per la Sentenza n. 1006/2024 del 22 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Monza - Prima Sezione Civile nel procedimento R.G. 326/2022.

3) Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza - Ufficio territoriale di Monza, n. 2024/001/SC/000001007/0/001 per l'imposta di registrazione della Sentenza n. 1007/2024 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Prima Civile nel procedimento R.G. 5604/2022.

Creditore: **Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio territoriale di Monza**

Importo da liquidare : **Euro 463,75**

L'Agenzia Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione imposta di registrazione per la Sentenza in oggetto in data 8 aprile 2026 al prot. n. 38385 in ingresso, con la prescrizione di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Nell'avviso viene richiesto il versamento di Euro 463,75, di cui Euro 455,00 a titolo di imposta di registro, più Euro 8,75 per spese di notifica avvenuta mediante documento cartaceo, identificate nell'allegato modello F24 precompilato e allegato all'avviso con il codice tributo 9400 ed espressamente dovute (mentre sarebbero state escluse nel caso di notifica a mezzo PEC).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della Parte soccombente ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile, sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022); tuttavia, trattandosi di obbligazione solidale passiva (art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la richiesta di pagamento dell'imposta può essere inviata dall'Agenzia Entrate anche alla Parte risultata vittoriosa, nel qual caso quest'ultima avrà diritto di regresso nei confronti della Parte soccombente (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione 2 aprile 2025 n. 71/2025/PAR).

Considerato che i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso, il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni; perciò, se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo.

Ritenendo che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio Economico e quindi procedere al pagamento dell'imposta liquidata con l'Avviso di Liquidazione n. 2024/001/SC/000001007/0/001 entro il termine ivi assegnato, avente scadenza il 5 giugno 2026, ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria con Determinazione n. 749/2026 del 20 maggio 2026 e alla liquidazione con Atto di Liquidazione n. 1664/2026 del 26 maggio 2026, a cui è seguito mandato di pagamento n. 5726/2026.

La spesa è stata imputata al Capitolo 185006 "Imposta di registro su sentenze (Avvocatura)", a cui è riconducibile per materia.

Si allega il seguente documento:

- Avviso di liquidazione imposta di registrazione n. 2024/001/SC/000001007/0/001 per la Sentenza n. 1007/2024 del 22 marzo 2024 emessa dal Tribunale di Monza - Prima Sezione Civile nel procedimento R.G. 5604/2022.

4) Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza - Ufficio territoriale di Monza, n. 2024/001/SC/000000197/0/002 per l'imposta di registrazione

della Sentenza n. 197/2024 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Seconda Civile nel procedimento R.G. 4219/2021.

Creditore: **Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e Brianza – Ufficio Territoriale di Monza**

Importo da liquidare : **Euro 1.549,75**

L'Agenzia Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione imposta di registrazione per la Sentenza in oggetto in data 18 maggio 2026 al prot. n. 55640 in ingresso, con la prescrizione di provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Nell'avviso viene richiesto il versamento di Euro 1.549,75, di cui Euro 1.541,00 a titolo di imposta di registro, più Euro 8,75 per spese di notifica avvenuta mediante documento cartaceo, identificate nell'allegato modello F24 precompilato e allegato all'avviso con il codice tributo 9400 ed espressamente dovute (mentre sarebbero state escluse nel caso di notifica a mezzo PEC).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, l'onere del pagamento delle spese di registrazione è a carico della Parte soccombente ancorché il giudice non abbia ciò specificamente precisato (Cassazione civile, sentenze n. 1222/2021 e n. 16700/2022); tuttavia, trattandosi di obbligazione solidale passiva (art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la richiesta di pagamento dell'imposta può essere inviata dall'Agenzia Entrate anche alla Parte risultata vittoriosa, nel qual caso quest'ultima avrà diritto di regresso nei confronti della Parte soccombente (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione 2 aprile 2025 n. 71/2025/PAR).

Considerato che i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso, il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni; perciò, se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo.

Ritenendo che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio economico e quindi procedere al pagamento dell'imposta liquidata con l'Avviso di Liquidazione n. 2024/001/SC/000000197/0/002 entro il termine ivi assegnato, avente scadenza il 17 luglio 2026, ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta che verrà prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria con Determinazione n. 779/2026 del 26 maggio 2026 e alla liquidazione con Atto di Liquidazione n. 1678/2026 del 27 maggio 2026; alla data attuale si è in attesa di conoscere il numero di mandato relativo.

La spesa è stata imputata al Capitolo 185006 "Imposta di registro su sentenze (Avvocatura)", a cui è riconducibile per materia.

Si allega il seguente documento:

- Avviso di liquidazione imposta di registrazione n. 2024/001/SC/000000197/0/002 per la Sentenza n. 197/2024, emessa dal Tribunale di Monza - Sezione Seconda Civile nel procedimento R.G. 4219/2021.

5) Invito del T.A.R. per la Lombardia – Milano, per il pagamento del Contributo Unificato prenotato a debito ex art. 131 del D.P.R. n. 115/2002 nel ricorso promosso dall'Associazione "EARTH ODV" e registrato al n. R.G. 1552/2025.

Creditore: **Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39**

Importo da liquidare : **Euro 650,00**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano ha notificato l'invito al pagamento il 1° giugno 2026 prot. n. 60858 in ingresso e relativo al Contributo Unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del ricorso proposto dall'Associazione "EARTH ODV" con sede in Roma avanti al T.A.R. per la Lombardia (R.G. 1552/2025), con la prescrizione di provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla notifica.

Con Decreto n. 76/2025 dell'apposita Commissione istituita presso il T.A.R., la ricorrente era stata ammessa al patrocinio con spese a carico dello Stato, perciò il contributo unificato era stato prenotato a debito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 115/2002 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Con la Sentenza breve n. 1894 del 30 maggio 2025 - passata in giudicato – a seguito della relativa dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 20 maggio 2025, il T.A.R. per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Tuttavia, l'art. 13, comma 6-bis.1, del citato Testo unico prevede, nella seconda parte, che: *"L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza"*.

Il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa con la Circolare n. 18809 del 13 ottobre 2020 dal titolo *"Recupero del contributo unificato nelle ipotesi di prenotazione a debito"*, al punto 6 ha precisato che *"Nell'ipotesi di cessata materia del contendere, a prescindere dall'eventuale compensazione delle spese giudiziarie, occorre ritenere che sia soccombente l'amministrazione contro la quale sia stato proposto ricorso..."*.

Pertanto, il Comune ha l'obbligo di pagare il Contributo richiesto, nonostante non si sia costituito in giudizio.

Considerato che i tempi per l'adozione della deliberazione consiliare di cui all'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, ritenuta sempre necessaria dalla Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie 7 ottobre 2019 n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, non sono compatibili con il rispetto del termine di pagamento indicato nell'avviso, il ritardo nel pagamento comporterebbe l'automatica iscrizione a ruolo del debito e l'affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con conseguente emissione della cartella esattoriale e addebito degli interessi di mora e delle sanzioni; perciò, se si attendesse il previo espletamento della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, si cagionerebbe all'Ente un danno economico certo, di entità progressivamente crescente in funzione dei giorni di ritardo.

Ritenendo che sia di prioritario interesse non esporre il Comune a un pregiudizio economico e quindi procedere al versamento richiesto entro la scadenza assegnata, ovvero entro il 30 giugno 2026, ferma restando la sottoposizione del debito fuori bilancio al Consiglio Comunale nella prima seduta prossimamente convocata, affinché esso proceda al suo riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria con Determinazione n. 921/2026 del 16 giugno 2026 e alla liquidazione con

Atto di Liquidazione n. 1920/2026 del 19 giugno 2026; alla data attuale si è in attesa di conoscere il numero di mandato relativo.

La spesa è stata imputata al Capitolo 185004 "Spese atti giudiziari (Contributo Unificato...)", a cui è riconducibile per materia.

Si allega il seguente documento:

- Invito del T.A.R. per la Lombardia – Milano, al pagamento del Contributo Unificato prenotato a debito ex art. 131 del D.P.R. n. 115/2002 nel ricorso promosso dall'Associazione "EARTH ODV" e registrato al n. R.G. 1552/2025.

Cordiali saluti.

Sesto San Giovanni, 23 giugno 2026

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA
(Avv. Lucilla Lo Campo)



Lo Campo Lucilla
23.06.2026
18:44:33
GMT+02:00

Segreteria Avvocatura: tel. 02/24.96.298 - fax 02/24.96.506 - e-mail: d.migliore@sestosg.net
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net
Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - Pec: comune.sestosg@legalmail.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)
AVVISO NUM. 2023/001/SC/000002863/0/001

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



Comune di Sesto San Giovanni - Protocollo Generale
Avvocatura (E0080): Settore Economico Finanziario e

E - 09/04/2026 - Prot. N. 0039016 - 4.4



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 23/09/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/1VerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:5fed29c45b - ID documento: 09004e2021f925f3

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2023/001/SC/000002863/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)**Il DIRETTORE** PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

avverte

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

C.F. 02253930156

DOMICILIATO IN

PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000002863/2023

DEL 11/12/23 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MONZA (ARTT. 37 DPR 131/1986 ED 8, TARIFFA ALLEGATA, PARTE I).
PARTI IN CAUSA: ETS LIFE SRL / COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI+ SPORT MANAGEMENT SPA
- EURO 6.286,00: IMPOSTA PROPORZIONALE SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME (ART. 8, LETT. B, TAR. ALL. PARTE I, DPR 131/1986) BASE IMPONIBILE EURO 209.544,83 - ALIQUOTA 3%. IMPOSTA DOVUTA IN SOLIDO DA COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E SPORT MANAGEMENT SPA.
REFERENTE: TERESA GASPARRE TEL: 039.9896301

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	6.286,00
	TOTALE	6.286,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

PAOLA ANNA SCHITO

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARCO CASTELLANA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:

dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione

DP.MONZABRIANZA.UTMONZA@AGENZIAENTRATE.IT



AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE







In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE AG - NORD
C/O POSTEL MELZO
VIA AUGUSTO ERBA 15
20066 MELZO MI

2° Recapito Automatico

AGE



38171931236-9



DCOPD3720

Aut. MBPA/C/0037/2016

26017804
1016--1016 7 1

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

LLA LEGGE 890/1982

(NE AL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

IESI E RESTITUITO AL MITTENTE IL

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA

Destinatario

☐ Irreperibile

☐ Deceduto

☐ Sconosciuto

☐ Trasferito

☐ Invio rifiutato

Indirizzo

☐ Inesatto

☐ Inesistente

☐ Insufficiente

Data..... / /

Firma.....

PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA

IL..... / /

**PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE
DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE**

IL..... / /

**attitudinari
market**

Posteitaliane

AVVERTENZE: "Non consegnare a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche temporaneamente, (2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario."

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)
AVVISO NUM. 2024/001/SC/000001006/0/001

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



Comune di Sesto San Giovanni - Protocollo Generale
Welfare Casa Gestione amministrativa patrimonio [EA360]:
E - 08/04/2026 - Prot. N. 0038378 - 4.4



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 20/09/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica: 6f0481827e - ID documento: 09004e2021f383bb

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2024/001/SC/000001006/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)

Il DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

avverte

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

C.F. 02253930156

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001006/2024

DEL 23/03/24 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MONZA (ARTT. 37 DPR 131/1986 ED 8, COMMA 1, TAR. ALL., PARTE I)
PARTI IN CAUSA: FONDAZIONE VVVINCENT ONLUS / COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA (ART. 8, COMMA 1, TAR. ALL., PARTE I, LETT. D, DPR 131/1986)
FUNZIONARIO REFERENTE: BENVENUTO SOFIA - BENVENUTO.SOFIA@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
BENVENUTO FRANCESCO SOFIA
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARCO CASTELLANA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:

dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione

DP.MONZABRIANZA.UTMONZA@AGENZIAENTRATE.IT



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 2 5 3 9 3 0 1 5 6

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

data di nascita:

giorno

month

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SESTO SAN GIOVANNI

M I PIAZZA DELLA RESISTENZA 5

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

codice tributo

A196

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

2024

importi a debito versati

200,00

importi a credito compensati

RITENUTE ALLA FONTE

9400

2024

8,75

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

T N T

1 2 4 2 9 8 9 2 4 7 9

TOTALE A

208,75 B

SALDO (A-B)

208,75

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

materiale INPS/codice INPS/ filiale azienda

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

tributo

Altri

Altri

Altri

Altri

Altri

Altri

Altri

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

208,75

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro:

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

firma

1^a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

PROV.

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV

CODICE FISCALE

0 2 2 5 3 9 3 0 1 5 6

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

coanome, denominazione o ragione sociale

None

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

proy.

gomo | mese | gno

CONTINUED

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SESTO SAN GIOVANNI

M I PIAZZA DELLA RESISTENZA 5

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

[illegible]

codice sede	cassa contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi o debito versati	importi o credito compensati
			TOTALE	C	D	SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	roteazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE					SALDO (E-F)

[illegible][illegible]

DATA				CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐	bancario/postale
				AZIENDA	CAB/SECONDO	n.ro		☐	circolare/vaglia postale
giorno	mese	anno				tratto / emesso su			
						cod. ABI	CAB		



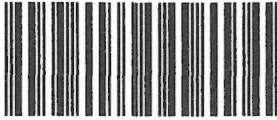




In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE AG – NORD
C/O POSTEL MELZO
VIA AUGUSTO ERBA 15
20066 MELZO MI

2° Recapito Automatico

AGE



38171922171-2



DCOPD3720

Aut. MBPA/C/0037/2016

26016968
681-526 4 1

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI



DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)
AVVISO NUM. 2024/001/SC/000001007/0/002

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)



Comune di Sesto San Giovanni - Protocollo Generale
Welfare Casa Gestione amministrativa patrimonio [EA360]:
E - 08/04/2026 - Prot. N. 0038385 - 4.4



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 20/09/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:3bc2b20d3b - ID documento: 09004e2021f3879a

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2024/001/SC/000001007/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)

Il DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

avverte

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

C.F. 02253930156

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
IN QUALITA' DI OPPOSTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001007/2024

DEL 22/03/24 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MONZA (ARTT. 37 DPR 131/1986 ED 8 TAR., ALL., PARTE I)
PARTI IN CAUSA: FONDAZIONE VVVINCENTO ONLUS / COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
IMPOSTA IN MISURA FISSA SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME (ART. 40 DPR 131/1986 E ART. 8, NOTA II, TAR. ALL. PARTE I, DPR 131/1986);
IMPOSTA IN MISURA PROPORZIONALE SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI INTERESSI - ALIQUOTA 3% (ART. 8, LETT. B, TAR. ALL. PARTE I, DPR 131/1986; CIRC. 34/2001);
IMPOSTA IN MISURA FISSA SULL'OPERAZIONE NEGOZIALE ENUNCIATA (ARTT. 22 E 40 DPR 131/1986; CIRC. 34/2001)
FUNZIONARIO REFERENTE: BENVENUTO SOFIA - BENVENUTO.SOFIA@AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	400,00
ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	55,00
	TOTALE	455,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

BENVENUTO FRANCESCO SOFIA

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO



INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARCO CASTELLANA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:

dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione

DP.MONZABRIANZA.UTMONZA@AGENZIAENTRATE.IT







In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE AG – NORD
C/O POSTEL MELZO
VIA AUGUSTO ERBA 15
20066 MELZO MI

2° Recapito Automatico

AGE



38171922168-7



DCOPD3720

Aut. MBPA/C/0037/2016

26016968
680--525 4 1

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI



DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)
AVVISO NUM. 2024/001/SC/000000197/0/002

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

DOMICILIATO IN
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Comune di Sesto San Giovanni
Protocollo Informatico
N. 0055640 **18/05/2026**
Cla: 4.4



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 01/11/2026 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/1VerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:f562fd4c69 - ID documento: 09004e2024bf3b46

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2024/001/SC/000000197/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA (TNT)

Il DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

avverte

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

C.F. 02253930156

DOMICILIATO IN

PIAZZA DELLA RESISTENZA 5 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000197/2024

DEL 23/01/24 EMESSO DAL TRIBUNALE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI MONZA (ARTT. 37 DPR 131/1986 ED 8, TARIFFA ALLEGATA, PARTE I).
PARTI IN CAUSA: FONDAZIONE VVINCENT ONLUS / COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
- EURO 200,00: IMPOSTA IN MISURA FISSA SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI CORRISPETTIVI (ART. 40 DPR 131/1986 E ART. 8, NOTA II, TAR. ALL. PARTE I, DPR 131/1986);
- EURO 1.141,00: IMPOSTA IN MISURA PROPORZIONALE SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO DI CAPITALE E INTERESSI (ART. 8, LETT. B, TAR. ALL. PARTE I, DPR 131/1986;
CIRC. 34/2001) - BASE IMPONIBILE PARI AD EURO 38.030,00 (INTERESSI DI MORA SULLE SOMME RELATIVE AI CANONI E CAPITALE E INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER IL TELERISCALDAMENTO) ALIQUOTA 3%;
- EURO 200,00: IMPOSTA IN MISURA FISSA SULL'OPERAZIONE NEGOZIALE ENUNCIATA (ARTT. 22 E 40 DPR 131/1986; CIRC. 34/2001).
REFERENTE: TERESA GASPARRE TEL: 039.9896301

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	1.541,00
	TOTALE	1.541,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	8,75

(*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)

TERESA GASPARRE

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRONGIA ANTONELLO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **MARCO CASTELLANA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Monza&Brianza@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione

DP.MONZABRIANZA.UTMONZA@AGENZIAENTRATE.IT



DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 2 5 3 9 3 0 1 5 6

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

COGNAME, denominazione o ragione sociale

nome

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

data di nascita

giorno mese anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SESTO SAN GIOVANNI

M I

PIAZZA DELLA RESISTENZA 5

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

A196

2024

1.541,00

9400

2024

8,75

codice ufficio

codice atto

T N T

1 2 6 9 7 6 6 2 4 7 1

TOTALE A

1549,75 B

SALDO (A-B)

1549,75

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ Rilevazione azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

periodo di riferimento a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

numero vari

Ala

Salda

numero invasi

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

periodo di riferimento a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE M

N

SALDO FINALE

EURO +

1549,75

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 2 2 5 3 9 3 0 1 5 6

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

nome

data di nascita

giorno mese anno

anno

provv.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

SESTO SAN GIOVANNI

prov.

via e numero civico

M I PIAZZA DELLA RESISTENZA 5

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

A196

rateazione/regime/prov./mese rif.

anno di riferimento

2024

importi a debito versati

1.541,00

importi a credito compensati

875

codice ufficio

codice atto

T N T

1 2 6 9 7 6 6 2 4 7 1

TOTALE

A

1549,75

B

SALDO (A-B)

1549,75

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (C-D)

TOTALE

C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (E-F)

TOTALE

E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Ratei versati

Ass.

Sede

Contributo

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (G-H)

TOTALE

G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (I-L)

TOTALE

I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

SALDO (M-N)

TOTALE

M

N

SALDO FINALE

EURO

1549,75

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAR/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

bancario/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAR



In caso di mancato recapito restituire a:
AGENZIA DELLE ENTRATE AG – NORD
C/O POSTEL MELZO
VIA AUGUSTO ERBA 15
20066 MELZO MI

2° Recapito Automatico

AGE



38172010130-8



DCOPD3720

Aut. MBPA/C/0037/2016

26025561
680-680 5 1

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PIAZZA DELLA RESISTENZA 5
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

INVIO RACCOMANDATO:

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982

(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VOLUZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

PIEGIO NON NOTIFICATO E CAD INVATA IL/...../.....

PIEGIO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI 8 MESI E RESTITUITO AL MITTENTE IL/...../.....



AG market



[Handwritten signature]

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA	
Destinatario	☐ Invio rifiutato
☐ Inespecificabile	☐ Indirizzo
☐ Deceduto	☐ Inesatto
☐ Sconosciuto	☐ Inesistente
☐ Trasferito	☐ Insufficiente
Data...../...../.....	
Firma.....	
PIEGIO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVATA	
Il...../...../.....	
PIEGIO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE	
Il...../...../.....	



AVVERTENZE: "Non consegnare a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia anche temporaneamente, (2) a persona addetta alla persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCA questa persona, al portiere dello stabile o a persona in rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione al destinatario."



***Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Segreteria Generale
Via Corridoni, n. 39
20122 Milano***

Spett.le
Comune di Sesto San Giovanni,
in persona del Sindaco *p.t.*
Piazza della Resistenza 20,
20099
ragioneria.sestosg@pec.actalis.it

Oggetto: Invito al pagamento delle spese prenotate a debito ex art. 131 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Ricorso n. 1552/2025 – Earth c/ Comune di Sesto San Giovanni.

VISTO il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” e, segnatamente, gli artt. 74 e ss. recanti “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”;

VISTA la Circolare del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa n. 56, del 29 gennaio 2004, sul Testo Unico spese di giustizia;

VISTO l’articolo 11 del citato T.U., secondo cui “*il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato*”;

CONSIDERATO che, per il ricorso R.G. 202501552, la parte ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, con decreto n. 76/2025 della Commissione istituita presso questo T.a.r. per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

CONSIDERATO che con sentenza del 30 maggio 2025 n. 1894, passata in giudicato, questo Tribunale ha disposto nel seguente modo: “*definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 *bis* 1, del Testo Unico citato, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato ricade in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a), del Testo Unico citato, sono spese prenotate a debito, tra le altre, quelle relative al contributo unificato nel processo amministrativo;

VISTE le istruzioni impartite dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa per il recupero delle "spese prenotate a debito" con le circolari n. 3284 del 16 febbraio 2015 e n. 15956 del 31 luglio 2015 e, da ultimo, con la nota n. 18809 del 13 ottobre 2020 contenente la specifica disciplina relativamente ai giudizi definiti con pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere o dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 *bis*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 il contributo unificato dovuto, è pari a € 650,00 per il ricorso in oggetto depositato in data 5/05/2025;

VISTO che ad oggi non risulta che Codesta Amministrazione abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

SI INVITA

Codesta Amministrazione a voler provvedere al pagamento del contributo unificato dovuto nella misura di **€ 650,00 (seicentocinquanta/00)**.

L'importo dovuto deve essere pagato entro un mese dalla ricezione del presente avviso, con obbligo di depositare la ricevuta di versamento presso questa Segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.

In caso di inadempimento, si procederà, ex art. 16 D.P.R. n. 115/2002, ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito del ricorso, e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, nella seguente misura:

-33% della sanzione prevista dall'art. 71, comma 1, del d.P.R. 131/1986, vale a dire il 33% del 70% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e degli interessi maturati avviene dal primo giorno successivo alla scadenza del mese previsto dall'art. 248 d.P.R. 115/2002 per l'adempimento, fino al 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

-70% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e degli interessi non avviene o avviene successivamente al 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento.

In caso di mancato pagamento nei termini, il presente atto di invito al pagamento costituisce, altresì, provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio;

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (artt. 192, comma secondo, D.P.R. 30/5/2002, n. 115; Risoluzione Agenzia delle Entrate del 12/10/2007 n. 123/E).

Si indicano i codici da inserire per il versamento con il Mod. F24 ELIDE:

- Codice Ufficio: **8P7**; Codice Tributo: **GA0T**.

Le ricevute dei versamenti debbono essere depositate nel fascicolo telematico del ricorso **nei dieci giorni successivi al pagamento**.

Il presente provvedimento è impugnabile, entro 60 giorni dalla data di notificazione, dinanzi alla competente Commissione Tributaria, ai sensi del Decreto Legislativo 31-12-1992 n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Ogni comunicazione relativa a questo avviso può essere inviata anche via pec al seguente indirizzo: *contributounificato-tarmi@ga-cert.it*.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giada Paladino - Funzionario del Tar Lombardia di Milano.

Il Segretario generale
dott.ssa Marta Mondelli

gp

RELATA DI NOTIFICA

Il presente atto è notificato dalla Segreteria Generale del T.A.R. Lombardia – Milano tramite Posta Elettronica Certificata dall'indirizzo contributounificato-tarmi@ga-cert.it ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 come modificato dall'art. 49, comma 2 del d.l. n. 90/2014 a:

Comune di Sesto San Giovanni

in persona del Sindaco p.t.

Piazza della Resistenza 20,

20099

ragioneria.sestosg@pec.actalis.it